

Il doppio binario della Corte penale internazionale nell'ammissione della prova e i contestuali approdi interpretativi sull'obbligo di motivazione della sentenza

di **Stefano Signorin**

Sommario: 1. Premessa. - 2. Il precedente storico: la *"prima facie admissibility"*. - 3. Le censure della Camera d'Appello e l'erosione dell'obbligo di motivare la sentenza. - 4. Le ricadute sull'integrità e sulla qualità dell'accertamento giudiziale. - 5. Brevi cenni conclusivi.

1. Premessa.

In apertura, l'art. 69, par. 4 StICC stabilisce che la Corte penale internazionale (ICC) può pronunciarsi sulla *"relevance or admissibility"* di qualunque mezzo di prova introdotto dalle parti, dunque anche quelli supplementari presentati dietro ordine dello stesso giudice *ex art. 64, par. 6, lett. d)* StICC, tenendo in considerazione, tra i vari, il valore probante e i potenziali effetti pregiudizievoli sulla correttezza e sull'equità del processo. Viene così prescritto un duplice vaglio giudiziale sull'ingresso dell'*evidence*¹.

In primo luogo, il giudice è chiamato ad esprimersi sulla pretesa *relevance* del materiale probatorio offerto, che equivale a verificare di prima impressione l'aderenza di quest'ultimo agli *"standard evidentiary criteria"*, ossia la rilevanza in senso stretto, il valore probante e, in relazione a quest'ultimo, il bilanciamento tra l'utilità probatoria della risorsa conoscitiva e gli eventuali effetti distorsivi sul procedimento. A ben vedere, la formulazione della norma suggerisce altresì che il giudice possa ed anzi debba avvalersi, laddove necessario, di ulteriori criteri afferenti in ogni caso al giudizio sulla *relevance*². Su questa linea, in dottrina viene spesso citata³, ritenendola oltremodo innovativa, una decisione della

¹ Si tenga presente che in molteplici ordinanze dell'ICC in materia di ammissione dei mezzi di prova, la Corte si riferisce alla disciplina recata dall'art. 69, par. 4 StICC come *"general admissibility test"*. Tale locuzione può risultare ambigua, nella misura in cui induce ad assimilare due giudizi distinti, dunque due operazioni intellettuali differenti, demandati al giudice. *Ex multis*, ICC, Trial Chamber II, *Prosecutor v. Katanga et al.*, 17 dicembre 2010, *Decision on the Prosecutor's Bar Table Motion*, ICC-01/04-01/07, pt. 39.

² In questo senso, rilevano ad esempio la c.d. *"reliability"* della prova e gli indici messi a punto dai giudici per la relativa verifica (D. K. PIRAGOFF – P. CLARKE, *Art. 69. Evidence*, in O. TRIFFTERER – K. AMBOS (a cura di), *Rome Statute of the International Criminal Court. A Commentary*, Baden-Baden, 2016, p. 1741 ss.).

³ Per tutti, C. SAFFERLING, *International Criminal Procedure*, Oxford, 2012, p. 490.

Corte inerente al caso *Lubanga* in tema di materiale documentale, nella quale viene delineato un "three-stage test" per le prove "altre" rispetto a quella testimoniale ("other than oral evidence")⁴, che la Corte sostiene di calibrare di volta in volta sulla base di esigenze concrete (*fact-sensitive*), vale a dire tenendo conto delle caratteristiche del determinato mezzo conoscitivo richiesto⁵. Ad ogni modo, qui si prospetta un filtro preordinato all'ammissione della prova, che costituisce *sic et simpliciter* un'attuazione del primo stadio di controllo previsto dall'art. 69, par. 4 StICC, cioè sulle componenti constitutive della *relevance*. In secondo luogo, il giudice è tenuto ad accertare la conformità della risorsa probatoria alle prescrizioni della legge processuale latamente intesa. Pertanto, il riferimento all'*admissibility* configura un ulteriore stadio di controllo, o meglio un *test* autonomo da espletarsi a fianco di quello sulla *relevance*.

2. Il precedente storico: la "prima facie admissibility".

In origine, nel sistema dell'ICC, era prassi che il giudice dovesse deliberare sull'ammissione di qualunque strumento di conoscenza, al momento stesso della sua presentazione ad opera della parte richiedente. In altri termini, la conduzione del *relevance test* su ogni singolo mezzo di prova dedotto (*item by item*), come anche dell'*admissibility test*, era un adempimento ineludibile per accogliere, in caso di esito positivo, il dato probatorio nella massa conoscitiva destinata al decidente e così qualificarlo come "prova" presentata e discussa agli effetti dell'art. 74, par. 2 StICC. Coerentemente, la Corte avrebbe dovuto rispondere per tempo alle eventuali eccezioni processuali sollevate dagli istanti sulla scorta delle *Rules* 63, par. 3 e 64, par. 1 RPE ICC.

Nel 2010, agli albori della saga *Bemba*, si è assistito alla comparsa di una pratica discutibile, frutto di un'interpretazione eccedente le prerogative attribuite alla Corte dai testi normativi, che consisteva in una presunzione di ammissibilità indiscriminata e cumulativa (c.d. *prima facie admissibility*) del materiale conoscitivo, senza che questo fosse stato formalmente presentato da uno degli istanti, contestualmente discusso, né tantomeno vagliato dal decidente⁶. Nello specifico, la Camera di primo grado aveva stabilito che un giudizio sull'ammissibilità, condotto nei modi e nelle forme precedentemente illustrate, non fosse una precondizione necessaria per ritenere una prova come ammessa ai fini della decisione sul merito, acquisendo poi in blocco, e in spregio al principio di oralità di cui all'art. 69, par. 2 StICC e alla preposta disciplina di dettaglio della *Rule* 68 RPE ICC, le evidenze testimoniali preconstituite incluse in

⁴ ICC, Trial Chamber I, *Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, 13 giugno 2008, *Decision on the admissibility of four documents*, ICC-01/04-01/06, pt. 27-31.

⁵ Ivi, pt. 32.

⁶ ICC, Trial Chamber III, *Prosecutor v. Bemba*, 19 novembre 2010, *Decision on the Admission into Evidence of Materials Contained in the Prosecution's List of Evidence*, ICC-01/05-01/08.

una lista prodotta dal *Prosecutor*⁷. Il collegio giudicante ammetteva così provvisoriamente i dati contenuti in tale lista, rinviando alla fase di deliberazione della sentenza tutte le questioni concernenti il sindacato sulla *relevance*, in modo tale da potersi esprimere alla luce dell'intero compendio conoscitivo. All'opposto, si riteneva indifferibile accettare preventivamente, in relazione all'*evidence* proposta, l'esistenza di barriere procedurali (*procedural bars*) e altri meccanismi affini dagli effetti ostativi per il giudice al vaglio degli *standard evidentiary criteria*⁸. Si rendeva necessario, poiché conforme ai doveri della Corte enucleati dall'art. 69, par. 7 StICC e alla *Rule 63*, par. 3 RPE ICC, nonché ai canoni della logica e al buon senso, condurre senza indugio l'*admissibility test* nel corso del dibattimento, verosimilmente già nel momento introduttivo, ovvero in concomitanza alla pertinente eccezione di parte. In effetti, laddove fosse stata acclarata una violazione delle modalità di acquisizione dell'elemento probatorio, ovvero l'operatività di una regola di esclusione, o ancora di un privilegio legale, sarebbe conseguita una declaratoria di inammissibilità-inutilizzabilità, rendendo inutile lo svolgimento di qualsivoglia ulteriore attività di controllo e di valutazione della prova.

Questo cortocircuito nell'*iter probatorio*, giustificato grazie alla flessibilità connaturata all'impianto normativo dell'ICC, aveva per tutta conseguenza la creazione di uno stadio intermedio nell'ammissione delle prove ove, senza esagerare, il mezzo di conoscenza poteva trovarsi in uno stato sospeso identico a quello del gatto Schrödinger. Tale orientamento, peraltro già avversato attraverso un'opinione dissidente da uno dei membri di quello stesso organo di prime cure⁹, era stato prontamente censurato un anno più tardi dalla Camera

⁷ Ivi, pt. 8: "Having considered the observations submitted by the parties and participants pursuant to Article 64(3)(a) of the Statute, the Majority of the Chamber ("Majority") is convinced that there is a sufficient legal basis provided in the ICC legal framework to consider *prima facie* admitting into evidence, before the start of the presentation of evidence, all statements of witnesses to be called to give evidence at trial. For the same reasons, the Majority is of the view that it shall admit, *prima facie*, all the documents submitted to the Chamber by the prosecution in its List of Evidence".

⁸ Ivi, pt. 18-19. Nello specifico, tali ostacoli possono essere costituiti non solo dai divieti di cui all'art. 69, par. 7 StICC, ma ad esempio dalla *Rule 71* RPE ICC che proibisce di accogliere prove volte a dimostrare la condotta sessuale pregressa della vittima. Ancora più interessante è la preclusione probatoria che si può trarre dall'art. 72 StICC in materia di protezione delle informazioni rilevanti nel contesto della sicurezza nazionale di uno Stato.

⁹ ICC, Trial Chamber III, *Prosecutor v. Bemba*, 23 novembre 2010, *Dissenting Opinion of Judge Kuniko Ozaki on the Decision on the admission into evidence of materials contained in the prosecution's list of evidence*, ICC-01/05-01/08. In maniera tranciante, il giudicante dissentiva affermando: "In my opinion, the concept of *prima facie* admissibility simply does not exist in the Rome Statute ("Statute") or in the Rules of Procedure and Evidence ("Rules")".

di Appello, che lo ritenne a sua volta avulso dall’impianto normativo dell’ICC¹⁰. In aggiunta, tra i molteplici errori materiali riscontrati nelle argomentazioni della giurisdizione inferiore, appariva evidente che la lista del Procuratore fosse stata inoltrata con il solo intento di informare il decidente e la controparte circa le fonti di cui si sarebbe potuto servire nel corso dell’istituzione dibattimentale, peraltro non ancora incominciata al tempo del provvedimento controverso¹¹. Quindi, l’atto dell’accusa costituiva un mero *case management tool*, dalle finalità preparatorie e organizzative. Per un verso, il giudice aveva travisato la volontà del requirente, compromettendone la strategia processuale; per l’altro aveva aggravato la posizione della difesa, comprimendone indebitamente il diritto di opporsi all’ammissione degli elementi a suo carico.

In sintesi, benché non si fosse concretizzata un’inversione dell’*onus probandi*, si imponeva alla difesa di confutare attivamente l’idoneità del materiale conoscitivo già virtualmente acquisito, che è un onere ben più gravoso rispetto alle mere contestazioni sulla qualità dell’*evidence*, che la parte interessata può sollevare durante l’allegazione e la discussione della stessa¹². In effetti, al netto dei risultati derivanti dal sindacato sull’*admissibility*, la *Trial Chamber* non avrebbe fornito alcuna certezza, per lo meno sino al deposito della sentenza, circa quali contributi informativi avrebbe mantenuto e utilizzato ai fini decisorii.

3. Le censure della Camera d’Appello e l’erosione dell’obbligo di motivare la sentenza.

Sul punto, viene in rilievo l’art. 74, par. 5 StICC, che prefigura un modello legale di sentenza, in accordo al quale il giudicante è tenuto a rendere conto, in maniera espositiva e dettagliata, delle ragioni decisorie, con particolar riguardo alle operazioni logico-intellettive condotte sul complesso di prove legittimamente acquisite per addivenire alla conclusione probatoria finale, cioè al fatto accertato (c.d. itinerario giustificativo)¹³. A completamento, la *Rule 64*,

¹⁰ ICC, Appeals Chamber, *Prosecutor v. Bemba*, 3 maggio 2011, *Judgment on the appeals of Mr Jean-Pierre Bemba Gombo and the Prosecutor against the decision of Trial Chamber III entitled "Decision on the Admission into Evidence of Materials Contained in the Prosecution's List of Evidence"*, ICC-01/05-01/08 OA 5 OA 6, pt. 3: "The Trial Chamber's admission into evidence of the witnesses' written statements without a cautious item-by-item analysis and without satisfying rule 68 of the Rules of Procedure and Evidence was incompatible with the principle of orality established by article 69 (2) of the Statute".

¹¹ Ivi, pt. 41.

¹² Ivi, pt. 71-73.

¹³ Art. 74, par. 5 StICC: "The decision shall be in writing and shall contain a full and reasoned statement of the Trial Chamber's findings on the evidence and conclusions. The Trial Chamber shall issue one decision. When there is no unanimity, the Trial Chamber's decision shall contain the views of the majority and the minority. The decision or a summary thereof shall be delivered in open court". Con una formulazione più blanda, vedi l’art. 23 dello Statuto del Tribunale speciale per il Libano.

par. 2 RPE ICC esige che ogni decisione in materia di prove sia debitamente motivata e inserita nel fascicolo d'udienza (*trial record*). Tale regime improntato al principio di legalità processuale penale, nonché volto ad assicurare la piena trasparenza dell'attività di amministrazione della giustizia, trova un suo omologo interno, sia pure meglio articolato e più completo, nell'art. 111, co. 6 Cost., a cui si ricollega l'art. 192, co. 1 c.p.p.

Accogliendo l'istanza di impugnazione promossa congiuntamente dall'accusa e dalla difesa avverso l'ordinanza del giudice di prime cure, la Camera di appello ha respinto senza esitazione la pratica eccentrica della *prima facie admissibility*, ma non ha ritenuto infondata l'interpretazione che ricava dall'art. 69, par. 4 StICC, soffermandosi segnatamente sulla formula ivi impiegata "*may rule*", un doppio binario temporale su cui instradare il procedimento acquisitivo dell'*evidence*¹⁴.

Nulla quaestio sull'espletamento, nel momento introduttivo, dei due *test* summenzionati in maniera parcellizzata, ossia su ogni singolo contributo proposto, ovvero oggetto delle corrispondenti doglianze di parte, così qualificabile, se accolto, alla stregua di "prova" ai sensi dell'art. 74, par. 2 StICC. Assai più criticabile e frutto di formalismo giuridico appare la seconda alternativa, ove si può scorgere lo spettro della *prima facie admissibility*. La pronuncia dell'organo dell'impugnazione ribadisce la prerogativa del decidente di posticipare al momento deliberativo il controllo sulla *relevance* della risorsa conoscitiva, pur non precludendone l'ingresso. Ad avviso di chi scrive, ciò si è reso possibile tramite una sorta di artificio retorico, vale a dire far confluire il contributo offerto dai contendenti nel *trial record*, quale materiale meramente introdotto dinanzi alla Corte, sprovvisto però della qualifica di materiale ritualmente ammesso e utilizzabile ai fini dell'emissione del verdetto. In effetti, tale impostazione giurisprudenziale viene definita dalla Corte stessa quale "*submission approach*". In questa ipotesi, fermo restando l'insegnamento sull'*admissibility test* già reso nel 2010, il giudice dovrà esprimersi sull'ammissibilità (*rectius*: sulla *relevance*) della singola fonte di conoscenza, ma potrà farlo al cospetto di tutta la dotazione probatoria giudizialmente raccolta. In altri termini, la *relevance* del mezzo di prova viene acclarata *a posteriori*,

¹⁴ ICC, Appeals Chamber, *Prosecutor v. Bemba*, 3 maggio 2016, cit., pt. 32: "The Trial Chamber may rule on the relevance and/or admissibility of each item of evidence when it is submitted and then determine the weight to be attached to the evidence at the end of the trial. In that case, an item will be admitted into evidence only if the Chamber rules that it is relevant and/or admissible in terms of article 69 (4), taking into account "the probative value of the evidence and any prejudice that such evidence may cause to a fair trial or to a fair evaluation of the testimony of a witness". Alternatively, the Chamber may defer its consideration of these criteria until the end of the proceedings, making it part of its assessment of the evidence when it is evaluating the guilt or innocence of the accused person".

servendosi di sinergie probatorie¹⁵, cioè delle interazioni che si sviluppano tra le varie evidenze. Dunque, si ribadiva l'obbligo per il giudicante di filtrare "*item by item*" le risorse di conoscenza pervenute, dando contezza di ciò e dei relativi ragionamenti sottostanti nelle motivazioni della sentenza.

Riformando questo indirizzo, la Camera di prime cure, nella pronuncia resa nel 2016 che chiudeva il processo accessorio a *Bemba* e complici per reati contro l'amministrazione della giustizia, è addirittura andata oltre in senso peggiorativo, ridiscutendo il proprio dovere di motivazione, configurato dall'art. 74, par. 5 StICC, abbinato alla *Rule 64*, par. 2 RPE ICC. Indipendentemente dall'approccio prescelto per gestire l'ammissione della prova, essa ha affermato che tale dovere non implica che il giudice, nel ragionamento giustificativo, debba necessariamente argomentare per esplicito su ogni singolo mezzo di prova introdotto dalle parti, fintantoché la pronuncia finale risulti completa ed accurata ("*full and reasoned*")¹⁶. La Corte può limitarsi a citare i contributi che ha ammesso ai fini decisori, senza esplicitarne il complesso di operazioni logiche e intellettive svolte. A queste condizioni, si rischia di compromettere l'accesso delle parti al rimedio impugnatorio del ricorso in appello *ex art. 81 StICC*, ma anche di rendere più difficile il compito ora demandato all'organo di secondo grado, che dovrà intuire da sé quanto omesso in prime cure. Inoltre, si ostacolano l'emergere e il consolidarsi di buone pratiche che interessano la raccolta, la presentazione e il successivo vaglio di ammissibilità dell'*evidence*, specie in un contesto come quello odierno in cui l'orizzonte probatorio è caratterizzato dalla comparsa di nuovi strumenti conoscitivi, proprio come quelli di natura digitale. Naturalmente, tali effetti deleteri si amplificano in presenza del *submission approach*, ove i contendenti corrono il rischio di non ricevere alcuna indicazione particolareggiata sulla fonte dedotta. Al contrario, laddove si segua l'approccio parcellizzato, tale "omissione" nella motivazione della sentenza è mitigata per quanto possibile da un sindacato approfondito sull'ammissibilità dell'elemento gnoseologico che è condotto già a monte.

¹⁵ *Ibid.* Si rammenti che anche nell'ordinamento processualpenalistico italiano si possono recuperare in un secondo momento apporti respinti *ex art. 190 c.p.p.*, laddove successivi riscontri conoscitivi ne ridefiniscono la rilevanza e la pertinenza. In questo scenario, però, è già avvenuto un controllo *ex ante*, cioè una accurata selezione degli strumenti conoscitivi dedotti, che presentano una consonanza con l'elemento che si intende riesumare.

¹⁶ ICC, Trial Chamber VII, *Prosecutor v. Bemba et al.*, 19 ottobre 2016, *Judgment Pursuant to Article 74 of the Statute*, ICC-01/05-01/13, pt. 193: "However, the Chamber's admissibility approach does not mean that all such items have been discussed in the present judgment. Article 74(5) of the Statute merely requires the Chamber to provide a 'full and reasoned statement of the Trial Chamber's findings on the evidence and conclusion'. Regardless of a Chamber's admissibility approach, as long as the judgment remains 'full and reasoned' it need not discuss therein every item of evidence submitted during trial".

4. Le ricadute sull'integrità e sulla qualità dell'accertamento giudiziale.

Qualora il decidente informi le parti dell'intenzione di avvalersi del *submission approach*, è assai verosimile che queste strutturino i rispettivi "cases", in particolare il *case for the defence*, a cui segue il *case in rebuttal*, ancora il *case in rejoinder*, "alla cieca", ossia preparandosi a contestare alla rinfusa l'apparato probatorio dell'antagonista, orientandosi solamente sulla base delle proprie aspettative e pronostici. Di fatto, l'imputato, ma anche il *Prosecutor*, potrebbero dedicare tempo e risorse per confutare una determinata ricostruzione dei fatti suggerita da talune prove esibite dalla controparte, ritenendole suscettibili di ammissione, salvo scoprire al termine del processo che dette prove sono state rifiutate dalla Corte; la situazione opposta è altresì possibile. Orbene, questa modalità operativa è parecchio esosa in termini di "*time and facilities*", ancora una volta con particolare riferimento alla difesa in quanto parte fisiologicamente svantaggiata, tanto da dibatterne la compatibilità con i diritti dell'accusato di cui all'art. 67 StICC, nonché in generale con il principio di economia processuale. È paradossale notare che la Corte si riferisca proprio alla c.d. *judicial economy*, quale uno dei presunti vantaggi di siffatto approccio dilatorio, sebbene non vi siano studi indipendenti o promossi dall'ICC che confermino tale tesi¹⁷. Chi scrive nota per giunta una fallacia in tale argomento a sostegno: si ipotizzi che una parte offra alla Corte – come capita – centinaia, sovente migliaia di contributi documentali in un unico incartamento. Il collegio dei decidenti sarà in ogni caso chiamato a valutare ai fini ammissivi ogni apporto individualmente, certo inserendolo in un quadro probatorio oramai completato. Ad eccezione della possibilità di non fornire una motivazione dettagliata della selezione compiuta durante il procedimento acquisitivo che, però, non origina dal *submission approach*, ma è un altro distinto e oggigiorno consolidato approdo della Corte¹⁸, non si ravvisa un reale risparmio di attività processuali, anzi forse

¹⁷ Il riferimento al principio della *judicial economy* si ritrova già nella pronuncia stigmatizzata del 2010 che varava la *prima facie admissibility*.

¹⁸ Sul connubio tra *submission approach* e la brevità delle motivazioni, *ex multis*: ICC, Trial Chamber IX, *Prosecutor v. Ongwen*, 13 luglio 2016, *Initial Directions on the Conduct of the Proceedings*, ICC-02/04-01/15, pt. 24 ss.; ICC, Trial Chamber V, *Prosecutor v. Yekatom and Ngaïsona*, 26 agosto 2020, *Initial Directions on the Conduct of the Proceedings*, ICC-01/14-01/18-631, pt. 53: "In accordance with the established practice of other chambers, this Chamber will adopt the so-called 'Submission Approach'. Consequently, it will not rule on the admissibility of each item of evidence during the course of the proceedings. Rather, the Chamber will assess the standard evidentiary criteria (namely the relevance, probative value and potential prejudice) of each item as part of its holistic assessment when deliberating its judgment pursuant to Article 74(2) of the Statute. It may, however, not necessarily discuss these aspects in the judgment itself for every item submitted. During trial, the Chamber will accordingly only recognise the participants' formal submission of evidence". Ai pt. 54-59., la Corte la riconduce

ciò implica per il giudice uno sforzo intellettuale supplementare. Infatti, un ulteriore rischio coinvolge proprio la funzione accertativa del processo. Dalla prospettiva epistemica, si profila il pericolo di privilegiare, senza rendersene conto, la quantità a scapito della qualità delle prove. Sul piano logico-cognitivo, l'abuso dei fenomeni di sinergie tra *evidence*, in questa tipologia di procedimenti internazionali ad altissimo numero di prove, può suggestionare il giudice e sviarlo, inducendolo ad ammettere evidenze che, in un vaglio preventivo dedicato a ciascun apporto, non soddisfarebbero gli *standard evidentiary criteria*, ovvero spingerlo a svalutare elementi intrinsecamente cruciali, poiché non supportati da altri riscontri probatori. Sembra a chi scrive che tali evenienze non siano facilmente ovviate anche in organi giurisdizionali composti da soli giudici professionisti, in grado di padroneggiare questo surrogato di "*prima facie admissibility*"¹⁹.

5. Brevi cenni conclusivi.

Concludendo, questa breve disamina non cela scetticismo, peraltro manifestato anche dai giudicanti in diverse opinioni dissidenti²⁰, in relazione a un *modus procedendi* in materia di ammissione dei mezzi di prova pregiudizievole alle parti e nocivo a più livelli sulla *fairness* del processo stesso, alterando la trasparenza, la prevedibilità della soluzione giudiziale e la certezza del diritto²¹. Ad ogni modo, questo regime a doppio binario è suffragato dalla più recente giurisprudenza dell'ICC²². Su questa falsariga, la Corte cura sin dal 2015 il c.d.

all'*admissibility test* la verifica sul rispetto dei canoni acquisitivi della *Rule 68 RPE ICC*, annoverando la norma tra gli "*obstacles or procedural bars*".

¹⁹ Sui vantaggi e svantaggi, si rimanda a Y. McDERMOTT, *Proving International Crimes*, Oxford, 2024, pp. 44-52.

²⁰ ICC, Trial Chamber I, *The Prosecutor v. Laurent Gbagbo and Charles Blé Goudé*, 1º giugno 2018, *Dissenting Opinion of Judge Geoffrey Henderson*, ICC-02/11-01/15-1172-Anx.

²¹ *Contra*, ICC, Trial Chamber I, *The Prosecutor v. Laurent Gbagbo and Charles Blé Goudé*, 29 gennaio 2016, *Decision on the submission and admission of evidence*, ICC-02/11-01/15, pt. 15. Qui il collegio giudicante sostiene che l'approccio di cui si discute promuova la certezza e la correttezza del procedimento: "Deferring the Chamber's determination to the time of the judgment as a general rule will also ensure that all the evidence submitted will be subjected to a uniform treatment. Whether the Chamber decides or not to anticipate its ruling at an earlier stage will not depend on the fact that an issue has or has not been raised by one of the parties at a given moment, but rather on the Chamber's exercise of its discretion in light of its statutory obligations. The Chamber believes that this will contribute to the overall certainty and fairness of the proceedings as a whole".

²² ICC, Appeals Chamber, *Prosecutor v. Bemba et al.*, 8 marzo 2018, *Judgment on the appeals of Mr. Jean-Pierre Bemba Gombo, Mr. Aimé Kilolo Musamba, Mr. Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Mr. Fidèle Babala Wandu and Mr. Narcisse Arido against the decision of Trial Chamber VII entitled "Judgment pursuant to Article 74 of the Statute"*, ICC-01/05-

Chambers Practice Manual, la cui ultima revisione risale al 2024²³. Si tratta di una pubblicazione interna, priva di efficacia vincolante, atta a suggerire il comportamento che auspicabilmente dovrebbe tenere la Corte in relazione a molteplici tematiche che interessano il procedimento innanzi ad essa. Nel paragrafo rubricato *"Directions for the Conduct of the Proceedings"*, materia coperta dall'art. 64, par. 8, lett. b) StIICC, si apprende che i giudici hanno adottato nel 2021 delle apposite linee guida, oggetto di un allegato confidenziale allo stesso Manuale. Come affermato da parte della dottrina²⁴, proprio in virtù della prassi successiva, si può agevolmente inferire che in tale documento la maggioranza della magistratura giudicante si sia posta favorevolmente verso il *submission approach*.

In ultimo, però, stante il carattere facoltativo delle direttive recate da tale compendio, come parimenti il rifiuto nel sistema dell'ICC dell'istituto dello *stare decisis*, il tutto è nuovamente rimesso alla discrezionalità del giudice. Ne deriva un pluralismo circa l'*iter* di ammissione della prova sia in senso orizzontale, cioè l'approccio può variare tra diverse Camere precedenti; sia in senso verticale, ove l'approccio può mutare col passaggio dal primo al secondo grado di giudizio.

01/13 A A2 A3 A4 A5, pt. 598. ICC, Trial Chamber I, *Prosecutor v. Ali Kushayb*, 4 ottobre 2021, *Directions on the Conduct of Proceedings*, ICC-02/05-01/20, pt. 25: "Generally, the Chamber will recognise the submission of such items without a prior ruling on the admissibility of the evidence. The Chamber will ultimately assess the relevance, probative value and potential prejudice of the evidence (the 'standard evidentiary criteria') as part of the holistic assessment of all evidence submitted when deciding on the guilt or innocence of the accused, in its judgment pursuant to Article 74 of the Statute. During its deliberations, the Chamber will consider all the standard evidentiary criteria for each item of evidence submitted, though it may not necessarily discuss in the judgment every submitted item".

²³ ICC, *Chambers Practice Manual*, 2024 (disponibile al seguente URL: <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-10/2024-10-21-chambers-practice-manual-eng.pdf>). Y. McDermott, *The International Criminal Court's Chambers Practice Manual: Towards a Return to Judicial Law Making in International Criminal Procedure?*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2017, pp. 873–904.

²⁴ Ancora, Y. McDermott, *Proving International Crimes*, Oxford, 2024, pp. 52-53.